



**DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO
"VALLE CAMONICA. LA VALLE DEI SEGNI"**

§ 1. TITOLARITÀ, UTILIZZATORI ED ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO TERRITORIALE

Il titolare del marchio territoriale, fino ad individuazione di un eventuale soggetto gestore terzo, è la Comunità Montana di Valle Camonica che è anche titolare delle attività connesse alla sua diffusione e tutela.

Il marchio territoriale costituisce l'unico ed esclusivo segno di identificazione della Valle Camonica in qualsiasi attività di tipo promozionale, comunicazionale e commerciale, da parte della Comunità Montana di Valle Camonica e del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

Il marchio territoriale deve costituire il principale, possibilmente unico ed esclusivo, segno di identificazione della Valle Camonica in qualsiasi attività di tipo promozionale, comunicazionale e commerciale, da parte dei seguenti soggetti:

- a) Enti funzionali della Comunità Montana di Valle Camonica, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica locale;
- b) gli enti pubblici del territorio della Valle Camonica, compresi quelli territoriali, nonché le società in cui essi abbiano una partecipazione prevalente;
- c) gli enti deputati al marketing turistico-territoriale della Valle Camonica;
- d) le organizzazioni private operanti nelle due classi di attrattiva di seguito descritte e che intendono utilizzare il riferimento alla Valle Camonica come strumento di promozione della propria offerta o attività.

Qualsiasi riproduzione non autorizzata del marchio territoriale, ovvero qualsiasi tentativo di imitazione o contraffazione, sono sanzionati secondo la normativa vigente in materia di marchi d'impresa.

La licenza d'uso non esclusivo del marchio si riferisce unicamente alle applicazioni rispettose delle indicazioni del manuale d'uso, nonché alle eventuali ulteriori precisazioni fornite dal soggetto gestore. In particolare, il manuale stabilisce specifiche modalità e condizioni nel rispetto delle quali è ammessa la compresenza di altri marchi.

I licenziatari non sono autorizzati a concedere l'uso del marchio in sublicenza.

§ 2. FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE DEL MARCHIO TERRITORIALE E DURATA DELLA LICENZA D'USO

Il soggetto gestore ha la responsabilità di garantire il corretto utilizzo del marchio.

In particolare, il soggetto gestore svolge le seguenti funzioni:

- a) determina e gestisce la procedura di concessione di licenza d'uso del marchio secondo le indicazioni dei presenti indirizzi;
- b) assegna ad ogni licenziatario del marchio un codice di identificazione, al fine di gestire un'apposita anagrafe;

- c) vigila sul corretto utilizzo del marchio, essendo legittimato a richiedere qualsiasi informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione;
- d) provvede a comminare le penalità previste in caso di utilizzo scorretto o improprio del marchio;
- e) determina e gestisce la procedura di rinnovo della licenza d'uso del marchio secondo le indicazioni dei presenti indirizzi;
- f) propone alla Comunità montana gli aggiornamenti ai presenti indirizzi, utili per il miglior utilizzo e promozione del marchio.

La licenza d'uso del marchio concessa, ai sensi dell'articolo 2573 del codice civile, ai soggetti individuati dalle lettere a), b) e c) del § 1 è concessa di diritto ed ha durata indeterminata. Ai medesimi soggetti si applicano comunque le specifiche procedure di concessione della licenza e le relative sanzioni.

La licenza d'uso concessa alle organizzazioni private di cui al § 1, lettera d), ha invece durata ANNUALE, a decorrere dalla data di attribuzione del codice identificativo e comunque fino al 31 dicembre 2013. Al termine di tale periodo, i soggetti potranno fare richiesta di rinnovo al soggetto gestore, nel rispetto delle procedure da esso indicate.

Ai fini della gestione dell'apposita anagrafe qualsiasi modifica dei presupposti rilevanti per la concessione della licenza d'uso va comunicata al soggetto gestore.

§ 3. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO TERRITORIALE

Con la licenza d'uso sono determinate, per singolo richiedente, le specifiche modalità d'utilizzo concesse che potranno riguardare:

-le finalità di comunicazione istituzionale-amministrativa d'azienda (carta intestata, biglietti da visita, fatture ecc.)

-le finalità di comunicazione aziendale al mercato (brochure, web aziendale, allestimenti fieristici ecc.)

-le finalità di commercializzazione del prodotto/servizio (packaging, attività promozionali specifiche ecc.)

Il marchio non potrà comunque essere utilizzato come segno identificativo prevalente su quello d'impresa o di prodotto/servizio. Inoltre al fine di non comprometterne la funzione esclusivamente rappresentativa del sistema territoriale ed evocativa dei relativi valori, il marchio non potrà mai risultare incorporato in altri marchi d'azienda, di prodotto o di progetto.

La richiesta di concessione d'uso del marchio comporta da parte dei soggetti di cui al § 1, l'impegno ad un costante utilizzo nel rispetto del manuale d'uso. L'uso discontinuo del marchio ovvero un suo uso non coerente con i presenti indirizzi e modalità comporta le sanzioni di cui al § 7, fino alla revoca.

§ 4. CONFORMITÀ AL MANUALE D'USO DEL MARCHIO TERRITORIALE

Il marchio territoriale deve essere utilizzato esclusivamente nei modi previsti dal manuale d'uso, che definisce le regole relative alla riproduzione corretta dei colori, delle dimensioni, degli spazi, degli abbinamenti con altri marchi.

In tutti i casi, il marchio territoriale deve essere riprodotto dal supporto originale consegnato agli utilizzatori, al fine di garantire la massima qualità dei colori e delle forme.

L'interpretazione sul corretto utilizzo del marchio, rispetto al manuale d'uso, compete al Soggetto gestore. Ogni licenziatario è tenuto ad adeguarsi alle eventuali precisazioni d'utilizzo che il soggetto gestore riterrà opportuno stabilire in presenza di esigenze interpretative dei contenuti del manuale.

Ogni utilizzo del marchio territoriale non conforme al manuale tecnico d'uso è sanzionato secondo quanto prevede il **§ 7**.

§ 5. PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO TERRITORIALE DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI PRIVATE

L'utilizzo del marchio territoriale è consentito alle organizzazioni la cui attività sia coerente con tutti e tre i seguenti presupposti, interpretati tenendo conto delle peculiarità dei processi di produzione e di offerta che li caratterizzano con riguardo a ciascun settore di appartenenza:

a) la territorialità: l'attività del soggetto deve essere riferibile al territorio della Valle Camonica;

b) il contributo al miglioramento dell'attrattività del territorio: il marchio territoriale dovrà essere utilizzato da soggetti:

- che con la loro attività e produzione contribuiscono a consolidare l'identità ed i valori del marchio stesso
- che non pregiudichino l'immagine della Valle Camonica presso i mercati con cui essa entra in contatto;
- la cui attività sia accettata socialmente dalla popolazione residente;

c) la generazione di indotto nella logica dello sviluppo economico endogeno: l'attività delle organizzazioni private che utilizzano il marchio territoriale deve essere in grado di porsi come motore dello sviluppo sociale ed economico del territorio al quale esse appartengono, ovvero avere una rilevanza significativa nella generazione di ricadute economiche a livello locale.

§ 6. CRITERI SETTORIALI PER LE ORGANIZZAZIONI PRIVATE

Fatti salvi i presupposti di cui al **§ 5**, la procedura di concessione d'uso del marchio ai vari licenziatari rispetta le seguenti indicazioni, le quali costituiscono una declinazione, in

rapporto ai singoli assi di attrattiva, delle previsioni del progetto di marketing territoriale della Valle Camonica.

La concessione di licenza d'uso è rilasciata dal soggetto gestore a conclusione dell'iter previsto per la verifica dei requisiti.

L'attribuzione del settore di afferenza a ciascun richiedente prescinde dalla classificazione per ramo di attività economica ed è effettuata con riferimento al prodotto/servizio finale (ad esempio: ristorazione, ricettività agrituristica).

L'attività dei soggetti utilizzatori del marchio deve in ogni caso essere coerente con le politiche settoriali della Comunità Montana. Per la valutazione di coerenza il soggetto gestore può avvalersi dei competenti uffici della Comunità Montana.

TURISMO

La licenza d'uso del marchio può essere concessa alle aziende operanti nel settore turistico e dello sport che dimostrano l'interesse a proporre i valori del territorio e delle sue produzioni e che inoltre confermano la capacità d'adottare scelte per favorire l'efficienza del sistema turistico territoriale.

Per questo settore la licenza d'uso del marchio è completa e pertanto riguarda tutte e tre le modalità di cui al § 3.

RICETTIVITA'

Nei casi in cui sia presente il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni si dimostra attraverso l'ordinario utilizzo delle produzioni locali.

Negli altri casi dovrà essere garantito il rispetto dei presupposti di cui al § 5.

RISTORAZIONE

La valorizzazione del territorio e delle sue produzioni si dimostra attraverso l'ordinario utilizzo delle produzioni locali.

ENOTECHE E WINE BAR

L'offerta presente per la vendita e/o somministrazione dovrà ricomprendere i principali vini rappresentativi della Valle Camonica, ossia quelli riconosciuti dal Consorzio Tutela IGT Valle Camonica.

CONSORZI DI OPERATORI

La licenza d'uso del marchio può essere concessa ai consorzi di operatori qualora tutti i relativi consorziati risultino licenziatari del marchio.

PROFESSIONI DEL TURISMO

La licenza d'uso del marchio può essere concessa a chi esercita le professioni del turismo a diretto contatto con l'ospite in Valle Camonica (a titolo di esempio: maestri di sci, guide alpine, accompagnatori di territorio, guide turistiche, accompagnatori turistici) qualora in possesso delle previste autorizzazioni.

La licenza d'uso del marchio può essere comunque concessa alle organizzazioni dei medesimi professionisti (a titolo di esempio: scuole di sci, scuole di alpinismo, associazioni di professionisti).

SOGGETTI PROMOTORI DI EVENTI

La licenza d'uso del marchio può essere concessa ai soggetti promotori nel caso l'evento sia patrimonio e tradizione tra le proposte locali e - attraverso una diffusa partecipazione - costituisca un'occasione per testimoniare i valori del territorio e delle sue produzioni.

ENTI FIERISTICI

La licenza d'uso del marchio può essere concessa ai soggetti che istituzionalmente rappresentano l'offerta fieristica camuna; la licenza non riguarda tuttavia le singole fiere o manifestazioni che rientrano nella categoria "soggetti promotori di eventi".

ALTRI SERVIZI TURISTICI

La licenza d'uso del marchio può essere concessa ai soggetti che offrono altri servizi turistici di sistema sul territorio e collaborano ordinariamente con le organizzazioni turistiche locali (ad es. servizi di teleprenotazione).

La licenza d'uso del marchio può essere concessa ad altri soggetti turistici non di sistema (ad es. agenzie di viaggio) nei limiti dell'uso istituzionale-amministrativo previsto per le altre imprese del settore industria/artigianato.

Resta inteso che le lamentele dei clienti, che avvengono con frequenza superiore alla media e che facciano supporre carenze qualitative, sono motivo di esclusione dall'utilizzo del marchio.

FORMAZIONE E CULTURA

La licenza d'uso del marchio può essere concessa agli enti che realizzano con continuità attività culturali coerenti con le linee guida del progetto di marketing territoriale della Valle Camonica, in primo luogo attraverso la riconducibilità della loro azione ai valori del territorio camuno.

Per questo settore la licenza d'uso del marchio è completa e riguarda pertanto tutte e tre le modalità di cui al § 3.

ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

La licenza d'uso del marchio, limitatamente al suo utilizzo istituzionale amministrativo nella forma specificatamente prevista dal manuale, può essere concessa ad organizzazioni associative aventi sede in Valle Camonica e la cui attività sia pienamente coerente con i criteri generali di cui al § 5. In casi motivati ed eccezionali, sentito il parere del comitato di cui al § 7, potrà essere concessa la licenza d'uso del marchio al di fuori dei criteri settoriali ma nel pieno rispetto di quelli generali.

§ 7. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO TERRITORIALE, VIGILANZA SUL SUO CORRETTO UTILIZZO E RELATIVE SANZIONI

La domanda di licenza temporanea di utilizzo del marchio deve essere indirizzata all'ufficio Cultura e Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, provvisoriamente ufficio a cui è demandata la gestione del marchio.

Il soggetto gestore del marchio, con il coinvolgimento degli altri uffici della Comunità Montana e eventualmente sentite le organizzazioni di categoria, procede a valutare le domande pervenute ed a concedere la licenza d'uso temporaneo del marchio.

La non osservanza da parte degli utilizzatori del marchio territoriale di quanto previsto al § 4, il venir meno dei presupposti definiti dal § 5, nonché l'utilizzo del marchio territoriale mediante forme di comunicazione che rechino danno all'immagine della Valle Camonica, comportano la possibilità per il soggetto gestore di intervenire, in qualsiasi momento, al fine di ripristinare il corretto uso del marchio.

Il sistema delle sanzioni è strutturato su due livelli, rispettivamente di sospensione e di revoca della concessione del marchio, secondo la gravità dell'inadempienza. Resta ferma, per il soggetto gestore, la facoltà di esperire le azioni in giudizio previste dalle leggi a tutela della proprietà del marchio, nonché quella per il risarcimento del danno arrecato all'immagine e alla reputazione della Valle Camonica o degli altri utilizzatori del marchio.